



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**PIER GIORGIO DE GERONIMO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>322</b>	<b>09/09/2025</b>	<b>5017</b>	<b>08</b>

Oggetto:

*Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Pastificio Ferrara S.p.A., con D.D. n. 171 del 23/12/2016 e s.m.i. per l'impianto IPPC 6.4.b.2 all. VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06, sito in Nola (NA) - Località Pelvica di Nola Zona Industriale.*

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 15 del 18/01/2023, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all’Università degli Studi del Sannio;
- h. il D.D. n. 171 del 23/12/2016 e s.m.i.

### PREMESSO CHE:

- a. con D.D. n. 171 del 23/12/2016 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Pastificio Ferrara S.p.A. per l’impianto IPPC 6.4.b.2 all. VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06, sito in Nola (NA) - Località Pelvica di Nola Zona Industriale;
- b. il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- d. in data 4 dicembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e. ritenuto di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto a., per adeguarla alle nuove BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019, con nota prot. 122466 del 07/03/2023 è stato comunicato l’avvio del procedimento;
- f. nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono state presentate osservazioni da parte di soggetti interessati;

- g. la società, con nota PEC del 05/06/2023, integrata con nota PEC del 21/06/2023, in seguito a proroga, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 171/2016 e s.m.i. per l'impianto in oggetto;
- h. all'istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
- i. allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
- j. versamento della tariffa istruttoria;
- k. asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.  
Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD.

**RILEVATO** che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 02/08/2023 e conclusa il 20/11/2023, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

- a. il Consorzio ASI di Napoli, con nota prot. 3704 del 01/08/2023 ha sollecitato la società a dotarsi di permesso di utilizzo del collettore fognario consortile per il conferimento dei reflui provenienti dallo stabilimento inoltrando apposita istanza con allegato progetto esecutivo delle reti fognarie interne finalizzata al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico da parte dell'Ente competente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3, allegato 5 del citato decreto. La società con nota del 13/01/2025 ha trasmesso il Decreto n. 49 del 11/06/2024 con cui l'ASI Napoli le ha rilasciato il permesso di utilizzo del collettore fognario per i reflui provenienti dallo stabilimento de quo;
- b. l'ASL NA3 SUD con nota prot. 222446 del 18/11/20213, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, tra cui quelle già evidenziate con nota prot. 76992 del 04/08/2022, relativa al procedimento di bonifica in corso. Al riguardo la Conferenza ha precisato che nel corso del procedimento ambientale ex art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in corso presso la scrivente UOD e sulla base del relativo parere ARPAC è stata approvata l'Analisi di Rischio, evidenziando che le acque di falda non sono considerate sorgente di contaminazione per il bersaglio uomo. Per quanto riguarda la contaminazione del suolo è stato evidenziato che la stessa riguarda soltanto un'area marginale adibita a verde e prossima al confine dell'impianto della quale è già stata prevista la rimozione hot-spot nel corso della Conferenza di Servizi del 23/10/2023 di approvazione del Piano Operativo di Bonifica;
- c. l'Ente Idrico Campano, con nota acquisita al protocollo unico regionale n.553563 del 16/11/2023 ha precisato che, al fine di poter esprimere il proprio parere tecnico di competenza, era in attesa del rilascio del permesso di utilizzo dei collettori da emettere a cura del Consorzio ASI di Napoli. Successivamente all'emissione del Decreto 49/2024 con cui l'ASI ha rilasciato il permesso di utilizzo del collettore fognario, l'Ente Idrico Campano non ha emesso alcun parere;
- d. l'Università degli Studi del Sannio con nota trasmessa in data 19/11/2023 ha trasmesso il rapporto tecnico di propria competenza in cui si esprime parere favorevole con prescrizioni;
- e. la Regione, con il supporto tecnico dell'Università degli Studi del Sannio, oltre a quanto già evidenziato nel Rapporto Tecnico dell'Università, ha chiesto l'invio delle analisi delle acque di scarico per gli anni 2021 e 2022, di inserire nella scheda L e nel PMC tutti i camini da monitorare, di inserire il limite di 20mg/NM<sup>3</sup> per il parametro polveri e, con riguardo alla BAT 4 ha precisato che il monitoraggio per i parametri BOD, COD e Solidi Sospesi Totali dovrà essere effettuato con frequenza giornaliera;
- f. l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli con nota trasmessa in data 20/11/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- g. la Città Metropolitana di Napoli, e il Comune di Nola (NA), sebbene invitati non hanno partecipato alle sedute di Conferenza e non hanno espresso alcun parere;

- h. ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;
- i. nella seduta finale il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza precisando che la Regione avrebbe emesso il provvedimento finale sulla base dei pareri prevalenti e delle risultanze istruttorie.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a. la società, con nota PEC del 28/05/2024 ha trasmesso la planimetria dell'impianto, nonché la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo - aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 45 e di pag. 42;
- b. la scrivente UOD, con nota prot. 588758 del 10/12/2024 e successivo sollecito del 28/02/2024 ha richiesto la seguente documentazione:
  - permesso ASI per lo scarico;
  - screening per la verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento, aggiornato alla normativa vigente DM 104/2019 e firmato da tecnico abilitato;
  - visura camerale aggiornata;
  - dichiarazioni antimafia per tutti i soggetti di cui al D.D. 159/2011 per le società di capitali;
- c. la scrivente UOD, visto il mancato riscontro alle richieste di cui al punto b., con nota prot. PG/2025/0181003 del 08/04/2025, ha comunicato alla Pastificio Ferrara S.p.A. il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i. assegnando dieci giorni per fornire le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti;
- d. la società, con nota PEC del 16/04/2025 ha trasmesso la documentazione richiesta;
- e. la scrivente UOD, atteso che dalla verifica della documentazione da allegare al provvedimento finale è emerso che vi erano delle inesattezze nei limiti riportati, con nota prot. 280968 del 05/06/2025 e successivo sollecito prot. 319394 del 25/06/2025 ha richiesto alla società la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornati;
- f. La società con nota PEC del 03/07/2025 ha trasmesso quanto richiesto al punto e.;
- g. l'Università degli Studi del Sannio, con nota del 04/08/2025 a firma del Prof. Ing. Francesco Pepe ha trasmesso il Rapporto Tecnico-Istruttorio e il parere conclusivo, riportante esito favorevole, allegando la scheda E-bis, il Piano di Monitoraggio e Controllo e la planimetria del lay-out dello stabilimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### **DATO ATTO CHE:**

- a. nelle conclusioni della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi del D.M. 104 del 15/04/2019 si afferma quanto segue:  
*“A seguito delle ispezioni effettuate ed alla luce delle quantità di sostanze pericolose usate nell'installazione, delle relative modalità di stoccaggio, nonché dalla valutazione dei rischi effettuata, risulta evidente che non vi è una possibilità significativa di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee: per tale motivo si ritiene non necessario procedere alla stesura della Relazione di Riferimento, così come definita dall'art. 29 ter, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/06”.* Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;
- b. la società Pastificio Ferrara S.p.A. ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

c. in data 28/01/2025 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA).

## **RITENUTO**

1. di aggiornare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 171 del 23/12/2016 e s.m.i. alla Società Pastificio Ferrara Sp.A. per l'impianto IPPC 6.4b sito in in Nola (NA) - Località Pelvica di Nola Zona Industriale;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Pastificio Ferrara S.p.A. con nota PEC del 05/06/2023 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1. dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica verificata dall'Università degli Studi del Sannio costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.2 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.3 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore, in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Nola (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i per lo scarico In corpo idrico superficiale e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

9. di prescrivere che, entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento la società dovrà realizzare l'impianto di flottazione. Prima della messa in funzione del suddetto impianto, la società dovrà darne opportuna comunicazione trasmettendo a questa UOD e all'ARPAC relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che l'impianto è stato realizzato e sarà gestito secondo quanto approvato dalla Conferenza di Servizi;

10. di prescrivere che, in ottemperanza al parere dell'ASL NA3 SUD, la società trasmetta al suddetto Ente monitoraggio semestrale delle acque provenienti dall'impianto di potabilizzazione e utilizzate nel ciclo produttivo, con riferimento alle sostanze inquinanti presenti nella falda acquifere, fino a bonifica del sito;

11. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dodici anni dalla data del D.D. n. 171 del 23/12/2016, in quanto la società è in possesso di certificato ISO 14001:2015 CERT-628-2003-AE-NPL-SINCERT in corso di validità. Successivamente, vista l'abrogazione del Regolamento Regionale 02/10 e considerato che l'impianto ha una potenzialità produttiva massima di 372600 t/g di prodotto finito, dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

12. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

13. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 - decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;

- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche “d'ufficio” anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo”;

15. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Nola (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. di notificare il presente provvedimento alla Pastificio Ferrara S.p.A.;

20. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD alla Città Metropolitana di Napoli, al Comune di Nola (NA), all'ASL NA 3 SUD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, all'Università degli Studi del Sannio e all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;

21. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi del Sannio e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. di aggiornare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 171 del 23/12/2016 e s.m.i. alla Società Pastificio Ferrara Sp.A. per l'impianto IPPC 6.4b sito in in Nola (NA) - Località Pelvica di Nola Zona Industriale;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Pastificio Ferrara S.p.A. con nota PEC del 05/06/2023 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1. dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica verificata dall'Università degli Studi del Sannio costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.2 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.3 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore, in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Nola (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i per lo scarico In corpo idrico superficiale e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

9. di prescrivere che, entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento la società dovrà realizzare l'impianto di flottazione. Prima della messa in funzione del suddetto impianto, la società dovrà darne opportuna comunicazione trasmettendo a questa UOD e all'ARPAC relazione asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che l'impianto è stato realizzato e sarà gestito secondo quanto approvato dalla Conferenza di Servizi;

10. di prescrivere che, in ottemperanza al parere dell'ASL NA3 SUD, la società trasmetta al suddetto Ente monitoraggio semestrale delle acque provenienti dall'impianto di potabilizzazione e utilizzate nel ciclo produttivo, con riferimento alle sostanze inquinanti presenti nella falda acquifere, fino a bonifica del sito;

11. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dodici anni dalla data del D.D. n. 171 del 23/12/2016, in quanto la società è in possesso di certificato ISO 14001:2015 CERT-628-2003-AE-NPL-SINCERT in corso di validità. Successivamente, vista l'abrogazione del Regolamento Regionale 02/10 e considerato che l'impianto ha una potenzialità produttiva massima di 372,600 t/g di prodotto finito, dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

12. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

13. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 - decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

15. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Nola (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

16. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

18. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

19. di notificare il presente provvedimento alla Pastificio Ferrara S.p.A.;

20. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD alla Città Metropolitana di Napoli, al Comune di Nola (NA), all'ASL NA 3 SUD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, all'Università degli Studi del Sannio e all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;

21. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro",

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

DOTT. PIER GIORGIO DE GERONIMO